



COMUNE DI PULA

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Proposta DELC1-34-2019 del 31/10/2019

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 38 Adottata nella seduta del 16/12/2019

OGGETTO: Piano delle alienazioni e di valorizzazione del patrimonio immobiliare - Individuazione beni da alienare/valorizzare anno 2020.

L'anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 16 (sedici) del mese di dicembre alle ore 18:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Pula, convocato con appositi avvisi, si è riunito, in prima convocazione straordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1. MEDAU	CARLA	P	
2. COLLU	ILARIA	P	
3. FARNETI	EMANUELE		A
4. PIRISINU	OMBRETTA	P	
5. MASCIA	ANGELA	P	
6. USAI	FILIPPO	P	
7. AZARA	PIERANDREA		A
8. CAPPATO	ALESSANDRO		A
9. LECCA	CARLA	P	
10. LUCARELLI	SIMONETTA	P	
11. BERGHI	ANDREA		A
12. ZUCCA	MASSIMILIANO	P	
13. PITTALUGA	ANGELO		A
14. LOI	ELISABETTA	P	
15. TOCCORI	FRANCESCA	P	
16. FA	DONATELLA	P	
17. ABIS	ANDREA	P	

TOTALE PRESENTI N. 12 TOTALE ASSENTI N. 5

Assiste il Segretario comunale **Dott.ssa Maria Lucia Chessa**

LA SINDACA Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, **dichiara aperta la seduta.**

SETTORE TECNICO

Visto l'art. 58 (Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali) del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 agosto 2008 n. 133, il quale prevedeva che:

“ 1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il Piano delle Alienazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del Piano delle Alienazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni.

3. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 2, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. ”;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 340 del 16 dicembre 2009 (pubblicata G.U. n. 1 del 07 gennaio 2010) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58, comma 2, del D.L. 112/2008 nella parte in cui prevede che “la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del Piano delle Alienazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale”, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Considerato che a seguito della sopraccitata sentenza della Corte Costituzionale l'inserimento nel piano e la previsione della destinazione urbanistica non costituiscono immediatamente variante allo strumento urbanistico generale e che, pertanto, in tali casi è necessario che la deliberazione che dispone la destinazione urbanistica dell'immobile inserito nel piano delle alienazioni sia sottoposta alle procedure ordinarie previste dalle disposizioni regionali vigenti in materia di varianti agli strumenti urbanistici comunali;

Visto l'art. 27 (Dismissione immobili), comma 1, del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, che a seguito della predetta sentenza ha sostituito i commi 1 e 2 del succitato art. 58 disponendo che: “ 1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di

proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrano nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.”;

Preso atto che dall'entrata in vigore del D.L. n. 112/2008 sono stati individuati, con deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 11 giugno 2012, i beni immobili non strumentali alle funzioni istituzionali dell'ente;

Ritenuto di dover confermare, per i beni individuati nell'elenco allegato alla delibera del Consiglio Comunale n° 19 del 11 giugno 2012, l'autorizzazione all'alienazione;

Considerato che il piano costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione 2020 ai sensi dell'art. 58, comma 1 - ultimo periodo, del D.L. n. 112/2008 e s.m.i.;

Ritenuto, di non dover individuare, per l'anno 2020, ulteriori beni da valorizzare;

Visti ed acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000;

Richiamati:

- il vigente Statuto Comunale;
- l'art. 42 del d.lgs. 267/2000;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Di dare atto che in relazione all'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, così come convertito dalla legge 06 agosto 2008 n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 2020 non sono stati individuati ulteriori beni immobili da alienare/valorizzare, da inserire nel "Piano delle alienazioni e di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale" approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 19 del 11 giugno 2012.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO

**Il Responsabile del Servizio Interessato
Geometra Donato Deidda**

Pula, 31/10/2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA ed ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

Sentita l'esposizione a cura dell'Assessore Filippo Usai, il quale spiega nel dettaglio il contenuto della proposta, come riportato nel verbale integrale di seduta;

Successivamente il Presidente, non essendoci interventi, mette ai voti la proposta per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti	12	
Voti favorevoli	8	
Voti contrari	0	
Astenuti	4	Loi, Fa, Toccoi, Abis

A maggioranza dei voti validamente espressi;

DELIBERA

Di dare atto che in relazione all'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, così come convertito dalla legge 06 agosto 2008 n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 2020 non sono stati individuati ulteriori beni immobili da alienare/valorizzare, da inserire nel "Piano delle alienazioni e di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale" approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 19 del 11 giugno 2012.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con 8 voti favorevoli e 4 astenuti (Abis, Fa, Loi e Toccori) ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente

Carla Medau

Il Segretario Comunale

Dottoressa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. Dal 16/12/2019

Il Segretario Comunale

Dottoressa Maria Lucia Chessa